



TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE FALLIMENTARE

R.G. 7/2018

Il Collegio nella seguente composizione:

Dr.ssa Luisa Bettio	Presidente e rel.
Dr.ssa Pierangela Congiu	Giudice
Dr. Pierfrancesco Bazzega	Giudice

Nel procedimento ex art. 173 L. F. ha emesso il seguente

DECRETO

Il Collegio, preso atto del chiarimento svolto all'udienza dell'08.03.19 da Bo. Gel. S.r.l. in merito alla propria volontà di rinuncia alla procedura concordataria in atto;

preso atto dell'assenza a tale udienza del P.M. e di eventuali creditori;

rilevato che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in materia, l'intervenuta rinuncia alla procedura di concordato da parte del soggetto ammesso a alla stessa implica *ex sé*, dopo una semplice presa d'atto da parte del Tribunale della volontà rinunciativa, l'improcedibilità della procedura concordataria pur permanendo la legittimazione del P.M., o di eventuali creditori, a formulare istanza di fallimento all'udienza tenuta prima dell'intervento di una formale pronuncia del Tribunale sul punto (cfr. Cass. Civ. n.6649 del 16/03/2018);

considerato, come sopra esposto, che nel caso in esame alla scorsa udienza non sono comparsi né il P.M., nè eventuali creditori, unici soggetti ai quali la legge attribuisce un potere di impulso processuale in funzione di un'eventuale dichiarazione di fallimento che non può essere emessa d'ufficio;

ritenuto che l'improcedibilità della procedura concordataria travolga il sub-procedimento ex art. 173 L. F. aperto all'interno della stessa e finalizzato all'eventuale revoca del concordato che comunque viene meno per i motivi sopra esposti;

P.Q.M.

dichiara improcedibile la procedura concordataria

Rovigo, 12/03/2019

Il Presidente e rel.
Dott.ssa Luisa Bettio